

Le Associazioni aderenti a FEDERDISTRIBUZIONE :

ADA	(Associazione Distributori Associati)
ADIS	(Associazione Distribuzione Ingrosso a Self-Service)
AIF	(Associazione Italiana del Franchising)
AIRAI	(Associazione Imprese Retailers Alimentari Italiane)
AIRES	(Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati)
ANCIDIS	(Associazione Nazionale Commercio Imprenditoriale al Dettaglio e Imprese Specializzate non Food)
ANVED	(Associazione Nazionale Vendite a Distanza)

Indicazioni operative per l'identificazione dei rischi e degli strumenti da utilizzare per la loro valutazione nei processi di movimentazione manuale dei carichi negli ambienti di lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata

Gennaio 2012

INDICE GENERALE

1. PREMESSA.....	pag.3
2. METODO UTILIZZATO PER LA RACCOLTA E L'ANALISI DEI DATI E PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI.....	pag.4
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	pag.5
4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PESO MINIMO E DEI PESI LIMITE NELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	pag.5
5. DEFINIZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E SUCCESSIVA ADOZIONE DEGLI STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE.....	pag.6
6. GLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO "R": VALORI DI RIFERIMENTO OCRA INDEX E CHECKLIST OCRA, AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHI	pag.9
7. LA SORVEGLIANZA SANITARIA	pag.10
8. ACRONIMI.....	pag.10

Allegati

1. Premessa

La presente “Istruzione Operativa”, definisce le modalità per la gestione del processo di identificazione dei rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi e la scelta degli strumenti da utilizzare per la loro valutazione nel Settore della Distribuzione Moderna Organizzata.

Pur non vincolanti, queste istruzioni possono trovare applicazione in tutte le aree di produzione, di esposizione e di erogazione dei servizi all’utente, delle Aziende associate a Federdistribuzione.

Le “Istruzioni Operative” sono state predisposte grazie ad un Gruppo di Lavoro interno a Federdistribuzione, composto da esperti del settore, tecnici e RSPP, rappresentanti delle diverse realtà aziendali.

Occorre tenere presente che gli strumenti di valutazione e gestione richiamati dalla normativa vigente, scontano spesso una “taratura” su modelli organizzativi prettamente industriali e pertanto, non perfettamente coerenti con quelli della Distribuzione Moderna Organizzata.

Le “Istruzioni Operative” consentono di effettuare una valutazione del rischio pertinente alle attività tipiche del settore della DMO, in ottemperanza al dettato normativo che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di scegliere le più opportune modalità redazionali del documento, nel rispetto di criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.

Infine, in considerazione del fatto che le realtà nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata sono spesso differenziate e quindi non standardizzate nè paragonabili dall’esterno, anche in funzione delle dimensioni e delle scelte organizzative aziendali, si sono definite linee applicative e criteri per la identificazione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, coerenti per le diverse aziende.

La valutazione inizia con l’identificazione del potenziale rischio e solo successivamente si adottano gli strumenti tecnici per la misurazione del rischio stesso. Infatti, il primo passaggio del processo di valutazione si effettua con un’analisi delle fasi operative di compiti e sottocompiti, al fine di determinare per quali di essi occorre effettuare una valutazione dei rischi utilizzando i diversi metodi a disposizione.

Il presente documento è stato elaborato sulle base delle vigenti disposizioni legislative contenute nel DLgs 81/2008 s.m.i., tenendo conto delle norme tecniche e dei relativi strumenti operativi ad esso riconducibili che, ad oggi, costituiscono lo stato dell’arte.

Si evidenzia che “documenti tecnici”, anche di emanazione regionale, denominati linee guida o d’indirizzo, non sono di applicazione obbligatoria. Assumono infatti valore di “linee guida” o “buone prassi” in materia di sicurezza, soltanto i documenti definiti dall’art. 2, comma 1, lettera v) e z) del DLgs 81/2008 s.m.i. ovvero:

- **Buone prassi:** *Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;*
- **Linee guida:** *atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*

L'emissione, modifica e annullamento di questo documento è responsabilità di FEDERDISTRIBUZIONE che si avvale dello specifico Gruppo di Lavoro tecnico, composto da esperti, tecnici ed RSPP.

<<<

2. Metodo utilizzato per la raccolta e l'analisi dei dati e per l'identificazione dei rischi.

Il Metodo sotto riportato è il risultato di una attenta rilevazione di diverse realtà operative della DMO. Sono stati osservati i processi di lavoro che comportano la movimentazione manuale dei carichi nelle tre variabili previste dalle Norme tecniche ISO:

- sollevamento e trasporto
- traino/spinta
- movimenti ripetuti

Le osservazioni raccolte sono state oggetto da parte del Gruppo di Lavoro tecnico, di una approfondita valutazione per ottemperare nel modo più completo al disposto dell'art. 168 del DLgs 81/2008 s.m.i.

Sono state pertanto individuate le aree di lavoro che normalmente sono presenti nelle Organizzazioni della DMO. Per ognuna di esse, sono state poi analizzate tutte le attività/compiti che gli addetti alle diverse aree, in funzione dell'organizzazione del lavoro, possono effettuare nell'arco di una giornata lavorativa.

Nelle 12 tabelle corrispondenti alle aree (allegato 1), sono stati quindi inseriti compiti e sottocompiti.

I riferimenti per la creazione delle tabelle di area e l'indicazione dei compiti sono stati ricavati dalle definizioni dell'art. 167 del DLgs 81/2008 s.m.i., comma 2, lettera a):
"movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera

di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervo vascolari “.

<<<

3. Riferimenti legislativi

- **Legge dello Stato 26.04.1934 n. 653** - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. (l'art. 11 stabilisce i pesi massimi in 20 Kg per le femmine sopra i 17 anni)¹.
- **Legge Ordinaria del 17.10.1967 n. 977** - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. (l'art. 14 stabilisce i pesi massimi per i minori di anni 15, in 10Kg per i maschi e 5 Kg per le femmine; per i minori di anni 18, in 20 Kg per i maschi e 15 Kg per le femmine)².
- **Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151 s.m.i** - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. (art. 7, comma1).
- **Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 s.m.i** - in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (artt. 167, 168, 169 e allegato XXXIII).

<<<

4. Criteri per la determinazione del peso minimo e dei pesi limite nella movimentazione manuale dei carichi

Visti i riferimenti legislativi sopra riportati, si può ritenere che un carico di 5 Kg non risulti pericoloso in quanto permesso al personale femminile minore di 15 anni e quindi, al di sotto di tale valore possa non effettuarsi la valutazione.

Nelle presenti “Istruzione Operative” si è tuttavia scelto, in coerenza con quanto ritenuto anche da diversi autori, di considerare i 3 Kg quale valore minimo.

Rispetto ai valori di peso massimo si evidenzia che l'attuale norma, a differenza dell'abrogato DLgs 626/1994 - che indicava come pericoloso il valore superiore a 30 Kg - non fissa un valore massimo. Tuttavia è possibile determinare nuovi valori massimi di riferimento per la corretta applicazione del titolo stesso, ricavandoli dalla lettura complessiva delle norme sopra riportate.

¹ L'art. 27, L. 17 ottobre 1967 n. 977, ha abrogato le norme della presente legge nelle parti relative alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, tra cui l'art. 11. In seguito, il DLgs 1 dicembre 2009, n. 179 “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” ha ripristinato, tra gli altri, lo stesso art 11.

² Abrogato dall'art. 16 del D.lgs 345/99. In seguito, il Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 recante “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” ha ripristinato i seguenti articoli: artt. 1,2,3,4,6,7,8, da 11 a 29.

In particolare:

- Nell'art. 11 della Legge 653/1934, tuttora vigente, si determina in 20 Kg il peso massimo sollevabile dalle donne adulte.
- L'art. 14 della Legge 977/1967, definisce i pesi massimi sollevabili da fanciulli (minori di 15 anni) e adolescenti (minori di 18 anni) differenziati per sesso.
- L'Allegato XXXIII del DLgs 81/2008 s.m.i., fa esplicito riferimento alle tre parti della norma UNI ISO 11228 e in particolare, nel caso della movimentazione manuale dei carichi, indica 3 gruppi di popolazione di riferimento. Per ogni gruppo sono indicati i valori di "massa di riferimento" con le relative percentuali di popolazione utilizzatrice protetta. Il valore di riferimento adottato per la popolazione lavorativa adulta è 25 Kg, che protegge il 95% della popolazione adulta maschile.
- La medesima norma tecnica, per una protezione pari almeno al 90% della popolazione adulta femminile, indica come valori 15, 20, 23 Kg. Pertanto, in ottemperanza al disposto legislativo vigente (Legge 653/1934) e in coerenza con le conclusioni di diversi autori³, si ritiene congruo il riferimento ai 20 Kg quale valore limite per la popolazione femminile adulta.
- Relativamente alle differenze di età, in particolare rispetto alla popolazione "anziana", delle quali bisogna tenere conto nella valutazione del rischio secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 81/2008 s.m.i., sarà cura del medico competente valutarle nel momento di formulazione del singolo giudizio di idoneità.

Tab 1- Valori limite per il sollevamento

Popolazione di riferimento	Maschi	Femmine
Adulti	25 kg	20kg
Adolescenti	20 kg	15kg
Fanciulli	10kg	5 kg

<<<

5. Definizioni per l'identificazione dei rischi e successiva adozione degli strumenti da utilizzare per la valutazione

Nelle 12 tabelle relative alle singole aree di attività (Allegato 1), accanto ai compiti ed ai sottocompiti presi in esame, sono stati indicati i potenziali rischi individuati con le sigle:

M: movimentazione con sollevamento e trasporto

T: movimentazione con spinta e traino

R: movimentazione ripetitiva di bassi carichi ad alta frequenza

NA: non applicabile perché non rientrante in nessuna delle tre definizioni

³ A. Bracco, M. Coggiola, G. Discalzi, F. Perrelli, C. Romano "Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi: la scelta dei valori di riferimento alla luce del DLgs 81/2008; EPM Unità di Ricerca;

Sotto si riportano le definizioni cui si è fatto riferimento per l'identificazione del potenziale rischio.

Tab. 2- Definizioni

Tipologia di rischio	Definizione
M: movimentazione con sollevamento e trasporto (Lifting and carrying)	Si identifica la presenza di un rischio, e quindi si procede alla valutazione utilizzando gli strumenti indicati nella norma tecnica (NIOSH), quando i pesi superano i 3 Kg.
T: movimentazione con spinta e traino (Pushing and polling)	Si identifica l'esistenza di un rischio in presenza di operazioni di spinta o traino con trasportatori manuali.
R: movimentazione ripetitiva di bassi carichi ad alta frequenza (Handling of low loads at high frequency)	Si identifica l'esistenza di un rischio in presenza di "lavori con compiti ciclici che comportino l'esecuzione dello stesso movimento degli arti superiori ogni pochi secondi, oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo" ⁴ .

Con riferimento a **R** considerare :

- Compito ripetitivo:** compito lavorativo caratterizzato da cicli di lavoro
- Cicli di lavoro:** sequenza di azioni ripetute sempre nello stesso modo
- Tempo di ciclo tc:** tempo, in secondi, che intercorre dal momento nel quale un operatore inizia un ciclo, al momento nel quale il ciclo di lavoro viene ripetuto
- Azione tecnica:** ogni azione manuale elementare richiesta per effettuare l'operazione all'interno del ciclo
- Ripetitività:** caratteristica del compito quando la persona deve continuamente ripetere lo stesso ciclo di lavoro, le stesse azioni tecniche e gli stessi movimenti

Si evidenzia che le attività di pulizia presenti all'interno delle singole schede sulle aree di attività (allegato 1) - diversamente declinate in relazione all'area di riferimento - si riferiscono ai compiti occasionali, quindi definiti "non ripetitivi" dagli stessi estensori del metodo OCRA⁵.

Le definizioni sopra richiamate sono state utilizzate per elaborare le tabelle di cui all'allegato 1.

Si evidenzia che in alcuni documenti tecnici di emanazione regionale sono state riportate ulteriori definizioni. Fermo restando che tali documenti, come specificato in premessa, non costituiscono riferimento obbligatorio, si ritiene utile segnalare che qualora si prendessero queste definizioni come riferimento per l'elaborazione delle tabelle allegate, il risultato finale sarebbe il medesimo riportato nelle presenti "Indicazioni Operative".

⁴ Definizione degli estensori del metodo OCRA;

⁵ Il metodo OCRA per l'analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti " Manuale per la valutazione e la gestione del rischio" a cura di D. Colombini, E. Occhipinti, M. Fanti ed. Franco Angeli (2000).

In particolare, per l'identificazione del rischio rispetto alle attività di allestimento (tabelle n. 7, 8, 9, 10 di cui all'allegato 1), a ulteriore conferma di quanto esposto nelle tabelle, si sottolinea che gli esiti della valutazione del rischio 'R' effettuata su tali attività, laddove condotta, anche su richiesta degli organi di vigilanza, ha dato risultati ottimali o accettabili.

In ogni caso, il datore di lavoro che ai sensi dell'art. 29, comma 1, del DLgs 81/2008 s.m.i. effettua la valutazione ed elabora il DVR secondo le modalità previste del medesimo decreto all'art. 28, comma 2, lettera a), può adottare ulteriori/differenti iniziative, in coerenza coi principi comuni di cui alle presenti "Indicazioni Operative".

Nell'elaborazione delle tabelle si sono identificati i potenziali rischi facendo riferimento ai seguenti criteri:

M: Per i carichi superiori ai 3 Kg
T: Se l'attività è svolta con l'ausilio di mezzi manuali
R: Quando l'attività rientra nella definizione

Successivamente all'identificazione dei rischi potenziali, si procederà alla valutazione dei rischi utilizzando le norme tecniche ISO 11228 1-2-3:

- Per il rischio M si utilizzerà la Norma UNI ISO 11228-1: 2009 - Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e trasporto.**
Punto 4.3 Stima del rischio e valutazione del rischio.
- Per il rischio T si utilizzerà la Norma UNI ISO 11228-2: 2009 - Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e traino.**
Punto 3.2.1 Identificazione del pericolo - Figura 1 - Modello di valutazione del rischio.
- Per il rischio R si utilizzerà la Norma UNI ISO 11228-3: 2009 - Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.**
Punto 4.2 Valutazione del rischio - Figura 1 - Procedura di valutazione del rischio.

<<<

6. Gli esiti della valutazione del rischio 'R': valori di riferimento OCRA index e checklist OCRA, ai fini della classificazione del rischio.

Effettuata la valutazione secondo i metodi suggeriti dalla norma tecnica UNI ISO 11228-3 per le attività identificate ('R'), gli esiti della valutazione determinano l'entità di rischio riscontrato e, in caso di superamento della soglia limite di attenzione, si dovranno adottare azioni per eliminarlo o ove ciò non sia possibile, ridurre il rischio, secondo quanto disposto anche dall'art. 15, comma 1, lettera c) del DLgs 81/2008 s.m.i.

A tal fine, si riporta la tabella (elaborata dagli estensori del metodo OCRA⁶) che indica la corrispondenza tra i valori dell'indice OCRA e del punteggio della checklist OCRA, con le relative fasce di rischio e le azioni corrispondenti.

AREA	CHECKLIST	VALORI OCRA	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI CONSEGUENTI
VERDE OTTIMALE	Fino a 5	Fino a 1,5	ottimale	nessuna
VERDE ACCETTABILE	Da 5,1 a 7,5	Da 1,6 a 2,2	accettabile	nessuna
GIALLO	Da 7,6 a 11,0	Da 2,3 a 3,5	Incerto o molto lieve	riverifica
ROSSO LIEVE	Da 11,1 a 14,0	Da 3,6 a 4,5	lieve	Ridurre il rischio, sorveglianza sanitaria, formazione
ROSSO MEDIO	Da 14,1 a 22,5	Da 4,6 a 9,0	Medio	Ridurre il rischio, sorveglianza sanitaria, formazione
ROSSO INTENSO	Oltre 22,5	Oltre 9	intenso	Ridurre il rischio, sorveglianza sanitaria, formazione

Sulla base della classificazione dell'esposizione per fasce o livelli di rischio sopra riportata, per i risultati in fascia rossa (dal lieve all'intenso) si evidenzia la necessità di adottare azioni per ridurre il rischio, facendo riferimento alle previsioni di legge.

<<<

7. La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria costituisce una delle misure di prevenzione ed è effettuata, a norma dell'art. 41 del DLgs 81/2008 s.m.i., dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornita dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6.
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Nel caso della movimentazione manuale dei carichi, così come previsto dal DLgs 81/2008 s.m.i., la sorveglianza sanitaria va attivata sulla base dei risultati della valutazione del rischio, quando siano stati riscontrati livelli di "esposizione significativa" e in base alla

⁶ Sul punto si veda: (a) Il metodo OCRA per la valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori: i nuovi valori di riferimento per l'indice e la Check-list OCRA (Daniela Colombini, Enrico Occhipinti) - A.I.D.I.I. Atti del seminario "Ergonomia del posto di lavoro nelle attività di assemblaggio: dai problemi alle soluzioni" Verona, 6 Febbraio 2004 - (b) D. Colombini, E. Occhipinti, M. Fanti "Il metodo ocra per l'analisi e la prevenzione del rischio da movimenti ripetuti" - Ed. Franco Angeli quarta edizione, 2011, Pag. 253.

tabella di classificazione del rischio 'R' di cui al paragrafo precedente, deve essere attivata per i valori in fascia rossa.

8. Acronimi

RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

DMO: Distribuzione Moderna organizzata

DVR: Documento di Valutazione del Rischio

Allegati

Allegato 1: Tabelle compiti e sottocompiti per le aree di lavoro